

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 18 del 2012, proposto da: Temporary Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Grazia Maria Minerva, con domicilio eletto presso Giovanni Falcomer in Venezia, Dorsoduro, 3520;

contro

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto - Unita' Locale Socio Sanitaria N. 13, rappresentato e difeso dagli avv. Giampaolo Fortunati, Stefano Mirate, con domicilio presso l'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 25, I comma del DLgs n. 104/2010; Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto - U.L.S.S. N. 13 Dipartimento Risorse Umane e Materiali, Commissione Gara - U.L.S.S. N. 13 Mirano;

per l'annullamento

del provvedimento n. 73253/2011 del 24/11/2011 con il quale l'ULSS n. 13 comunicava alla società ricorrente che il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato era stato affidato ad altra ditta, nonchè della deliberaizone n. 473 del 21/11/2011 con cui si è disposta l'aggiudicazione definitiva della gara;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto - Unita' Locale Socio Sanitaria N. 13;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Obiettivo Lavoro Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Sartori, Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato

che il ricorso incidentale è fondato sotto il primo, assorbente profilo con il quale si lamenta la mancata esclusione dalla gara della ricorrente principale, seconda graduata, per omessa sottoscrizione dell'offerta tecnica, in violazione della legge di gara e del codice dei contratti (artt. 74 e 46, I comma bis).

Va anzitutto premesso che la sottoscrizione di un documento è lo strumento mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione contenuta nello stesso, consentendo così non solo di risalire alla paternità dell'atto, ma anche di rendere l'atto vincolante verso i terzi destinatari dell'espressione di volontà (CdS, V, 25.1.2011 n. 528): da qui la necessità dell'apposizione della firma in calce, ovvero a chiusura del documento, a significazione della volontà di condividere pienamente le asserzioni che precedono la sottoscrizione.

Nelle procedure concorsuali, infatti, l'offerta si configura come dichiarazione di volontà del privato preordinata alla costituzione di un rapporto giuridico e, dunque, se da una parte la sua sottoscrizione assolve alla funzione di assicurarne la provenienza, la serietà, l'affidabilità e l'insostituibilità, dall'altra assume il connotato di condizione essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formale che sostanziale, sicchè la sua mancanza inficia la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell'offerta (CdS, V, 7.11.2008 n. 5547).

La mancata sottoscrizione dell'offerta, quale atto integrante la domanda di partecipazione alla gara, non può, pertanto, essere considerata una irregolarità formale sanabile nel corso del procedimento, perché fa venire meno la certezza della provenienza e

della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso (CdS, IV, 31.3.2010, n. 1832).

In conclusione, l'offerta presentata dal concorrente in una gara pubblica è proposta contrattuale, ovvero impegno di stipulare il contratto in caso di aggiudicazione: e proprio in quanto la sottoscrizione esprime la volontà di assumere l'impegno, la sua mancanza è causa di inesistenza della proposta negoziale.

Al riguardo, peraltro, va aggiunto che

nel caso di specie era la stessa lex specialis a prescrivere, a pena di esclusione, la formalità della sottoscrizione dell'offerta tecnica (cfr. la lettera d'invito, ove si afferma che "saranno escluse dalla gara....le ditte concorrenti per le quali manchi, o risulti incompleta o irregolare, la documentazione richiesta..."): esclusione che, atteso che la formalità della sottoscrizione trova conforto nell'art. 74, I comma del DLgs n. 163/2006, è doppiamente conforme al dettato dell'art. 46, I comma bis dello stesso DLgs, una prima volta perché quest'ultima norma stabilisce che "la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice", ed una seconda perché è essa stessa a sanzionare espressamente con l'esclusione dalla gara il "difetto di sottoscrizione" dell'offerta.

Tanto basta a ritenere il ricorso incidentale proposto meritevole di accoglimento, con assorbimento dell'ulteriore censura dedotta e con conseguente improcedibilità del ricorso principale.

Le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso incidentale e, per l'effetto, dichiara improcedibile il ricorso principale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente FF, Estensore

Riccardo Savoia, Consigliere

Alessandra Farina, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
II 13/02/2012
IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)